

FONDAZIONE per la FORMAZIONE FORENSE dell'ORDINE degli AVVOCATI di FIRENZE



Giornate formative su Il nuovo Codice Deontologico Forense

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

10 novembre 2104 Avv. Fabio Azzaroli



Legge 31 dicembre 2012 n. 247:

- art. 3, c. 1: dovere di autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale
- dovere di difesa di ufficio e del patrocinio per i non abbienti se iscritti nei relativi elenchi
- art. 3, c. 2: dovere di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza



Legge 31 dicembre 2012 n. 247:

- art. 51, c. 1: «Le infrazioni ai doveri e alle regole della condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina»



Il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo, volto ad accertare abusi e mancanze commessi dagli iscritti all'Albo ed al Registro dei Praticanti

Si osservano le regole del Titolo V L.P.F. e del regolamento del C.N.F. n. 2, in data 12 febbraio 2014, relativo al procedimento disciplinare e, per quanto in esso non specificamente disciplinato, le norme del codice di procedura penale se compatibili

La decisione disciplinare è atto amministrativo impugnabile avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale



Il procedimento disciplinare è aperto su notizia di possibile illecito che può provenire da chiunque (avvocato, cliente, terzo), dal Pubblico Ministero, o di ufficio sulla base di qualsiasi notizia pervenuta al Consiglio dell'Ordine o dallo stesso comunque acquisita

Il procedimento disciplinare non è disponibile, nel senso che una eventuale revoca o ritiro dell'esposto non provoca alcuna caducazione né arresto del procedimento stesso



L'Autorità Giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- è esercitata l'azione penale
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari
- sono effettuati perquisizioni o sequestri
- sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio



Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti

Possibilità di sospensione fino a due anni per acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale



Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile di ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria



Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo è riaperto:

a) se è stata inflitta sanzione disciplinare e per gli stessi fatti l'incolpato è stato assolto in sede penale perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto: obbligo di declaratoria di proscioglimento anche disciplinare

(...*segue...*)



Il procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo è riaperto:

b) se è stato pronunciato proscioglimento e il giudice penale ha emesso condanna per reato non colposo su fatti rilevanti per l'accertamento disciplinare che non sono stati valutati nel procedimento.

I nuovi fatti sono valutati liberamente nel procedimento disciplinare riaperto



Prescrizione dell'illecito disciplinare

6 anni dal fatto

2 anni in caso di riapertura del procedimento dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna

Una volta interrotto comincia a decorrere un nuovo termine di cinque anni

In ogni caso la prescrizione massima non può superare i sette anni e sei mesi dal fatto

Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni



Prescrizione dell'illecito disciplinare

Atti interruttivi:

- comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito
- notificazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza del C.N.F.



La competenza per territorio appartiene al consiglio di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante, oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare.

Principio di prevenzione: in caso di conflitto è competente il consiglio distrettuale che per primo ha iscritto la notizia di illecito nel proprio registro dei procedimenti disciplinari

Se è incolpato un componente del consiglio distrettuale di disciplina, è competente il consiglio identificato in base alla tabella allegata al regolamento n. 2/2014



Il conflitto di competenza è deciso dal CFN

I cdd trasmettono gli atti al CNF e danno immediata notizia agli interessati, che possono far pervenire proprie deduzioni al CNF entro dieci giorni

In seguito al provvedimento del CNF gli atti vengono rimessi al consiglio dichiarato competente

L'impugnazione proposta avverso la decisione del CNF non sospende il corso del procedimento disciplinare



Astensione e ricusazione rinvio agli artt. 36 e 37 cpp

Ricusazione individuale e non collegiale

Decide altra sezione designata dal Presidente del cdd

La dichiarazione di astensione è valutata dal Presidente del cdd che, in caso di accoglimento, provvede alla sostituzione del commissario astenutosi



Ricusazione

si propone con ricorso presentato entro sette giorni dalla conoscenza del motivo che la giustifica, e in ogni caso prima della decisione, depositato alla segreteria del cdd

- il ricorso contiene:

l'indicazione delle prove

l'indicazione dei motivi su cui si fonda la ricusazione la sottoscrizione dell'interessato o suo procuratore speciale

- il ricorso viene comunicato al consigliere ricusato e al pubblico ministero con invito a dedurre entro cinque giorni



Ricusazione

è competente altra sezione designata da Presidente del cdd

Il ricorso è inammissibile se:

- presentato da chi non ne aveva titolo
- presentato fuori termine o irritualmente
- mancano o sono manifestamente infondati i motivi

in tali casi la sezione dichiara senza ritardo l'inammissibilità con ordinanza impugnabile al C.N.F. entro trenta giorni



Ricusazione

altrimenti ogni attività del procedimento a quo è sospesa salvi gli atti indifferibili

la sezione designata decide allo stato degli atti ma può, se necessario, assumere opportune informazioni

la decisione è comunicata al consigliere ricusato, al pubblico ministero ed alle altre eventuali parti



Ricusazione accolta

la sezione non può compiere atti fino alla sua ricostituzione

il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti; così anche in caso di astensione accolta

il Presidente del cdd provvede alla ricostituzione della sezione ovvero, se impossibile, a trasmettere gli atti ad altro cdd identificato secondo criterio tabellare



'notitia criminis'

Presidente Ordine di appartenenza

invio esposto ad incolpato con invito a dedurre entro 20 giorni al cdd

invio esposto ed atti al cdd con scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto







il Consigliere Istruttore entro sei mesi dall'iscrizione

Comunica senza ritardo avvio fase istruttoria preliminare con invito a dedurre entro 30 giorni

Acquisisce informazioni, testimonianze, atti, può sentire l'incolpato con il difensore

Obbligo di verbalizzazione

Richiesta motivata di archiviazione

Richiesta motivata di approvazione capo di incolpazione

Il fascicolo torna alla Sezione



Sezione senza consigliere istruttore sostituito dal primo supplente

archiviazione

delibera motivata

comunicata a interessato, suo Ordine e ad esponente

approvazione capo di incolpazione

Comunicazione a incolpato, a Ordine di appartenenza ed a PM



LA COMUNICAZIONE ALL'INCOLPATO DEVE CONTENERE

- 1) il capo di incolpazione con l'enunciazione di:
- generalità dell'incolpato e numero del procedimento
- i fatti addebitati con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono plurimi debbono essere rubricati distintamente con lettere o numeri
- la data della delibera di approvazione del capo di incolpazione;

(...*segue...*)



LA COMUNICAZIONE ALL'INCOLPATO DEVE CONTENERE

- 2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
- ha diritto di accedere al fascicolo prendendone visione ed estraendone copia integrale
- b) ha facoltà di depositare memorie e documenti
- o ha facoltà di chiedere di comparire innanzi al consigliere istruttore
- ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere domicilio presso di lui per la comunicazione degli atti del procedimento



CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA





LA CITAZIONE A GIUDIZIO - COMUNICAZIONE

Il Presidente del cdd fissa la data del dibattimento avanti alla stessa sezione che ha conosciuto dell'istruttoria preliminare, costituita in collegio giudicante senza la partecipazione del consigliere istruttore

La citazione deve essere notificata all'incolpato a mezzo Ufficiale Giudiziario almeno trenta giorni liberi prima nel domicilio professionale o nel domicilio eventualmente eletto

Deve essere notificata nello stesso termine al Pubblico Ministero presso la sede di Consiglio distrettuale di disciplina



LA CITAZIONE A GIUDIZIO - CONTENUTO

- generalità dell'incolpato
- enunciazione chiara e precisa degli addebiti, rubricati con lettere o numeri se plurimi, e delle norme violate
- indicazione di luogo, giorno ed ora di comparizione, con avvertimento che può nominare difensore e che in caso di assenza non dovuta a legittimo impedimento o impossibilità assoluta a comparire si procederà in assenza
- avviso che entro sette giorni prima dell'udienza può produrre documenti e indicare testimoni, che provvederà lui stesso ad intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti
- e) l'elenco dei testimoni che la Sezione intende ascoltare
- n la data e la sottoscrizione del Presidente e del segretario della Sezione



DIBATTIMENTO

L'incolpato può:

- produrre documenti
- interrogare o far interrogare i testimoni
- rendere dichiarazioni e consentire al proprio esame da parte della Sezione
- avere la parola per ultimo prima del proprio difensore



DIBATTIMENTO

La Sezione:

- a) acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato
- b) se ritenuto necessario chiede all'incolpato di sottoporsi ad esame
- provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell'incolpato che vi abbia consentito o ne abbia fatto richiesta
- ammette, d'ufficio o su istanza di parte, ed acquisisce ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti



DIBATTIMENTO

Prove utilizzabili:

- a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato
- b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento
- gli esposti, le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare, i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria e che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Discussione: nell'ordine il Pubblico Ministero se è intervenuto, l'incolpato ed il suo difensore, che hanno comunque la parola per ultimi



DECISIONE

- Immediata lettura del dispositivo
- Il dispositivo deve contenere l'indicazione del termine per proporre impugnazione avanti al CNF
- La motivazione deve essere depositata entro trenta giorni
- Il termine di deposito può essere aumentato fino al doppio in caso di motivazioni complesse; il maggior termine deve essere indicato nel dispositivo
- Copia integrale della decisione è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del cdd: all'incolpato nel suo domicilio, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, al PM presso il Tribunale dove ha sede il cdd (*o del circondario di appartenenza?: v. art. 59/m LPF e art. 31 Reg. 2/2014*), al PG presso la Corte di Appello



DECISIONE

Non esservi luogo a provvedimento disciplinare

Richiamo verbale art. 52/*b* LPF e art. 28 Reg. Disc.

Non è sanzione Viene comunicato anche al Presidente dell'Ordine riservatamente Condanna

Notificazione del provvedimento integrale



LA SOSPENSIONE CAUTELARE

Presupposti:

- misura cautelare detentiva o interdittiva in sede penale e non impugnata oppure confermata in sede di riesame o di appello
- pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione anche se con la sentenza di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale
- o misura di sicurezza detentiva
- Condanna in primo grado per i reati di cui agli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646 commessi nell'esercizio della professione ovvero dagli artt. 644 (*e non 244*), 648 *bis* e 648 *ter*
- e) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni



LA SOSPENSIONE CAUTELARE

Perdita di efficacia:

- se entro sei mesi dalla applicazione non sia stato deliberato un provvedimento sanzionatorio
- b) se viene deliberato non esservi luogo a provvedimento disciplinare
- se viene irrogata una sanzione disciplinare non interdittiva

Revoca o modificazione:

- anche di ufficio
- qualora anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti oggetto di indagine
- sull'istanza dell'interessato decide sezione diversa da quella che ha applicato la misura



LA SOSPENSIONE CAUTELARE

Durata:

non oltre un anno ed è esecutiva dalla notificazione del provvedimento che la applica

Comunicazione del provvedimento immediata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza perché vi sia data esecuzione

Impugnazione:

avanti al CNF entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento



IMPUGNAZIONI

Possono proporre ricorso:

- l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità
- b) il Consiglio dell'Ordine di appartenenza per ogni decisione
- il Procuratore della Repubblica per ogni decisione
- il Procuratore Generale presso la Corte di Appello per ogni decisione

Il difensore deve essere abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori



IMPUGNAZIONI

Formalità del ricorso:

meccanismo unico per decisioni disciplinari e per decisioni cautelari

- indirizzo pec del ricorrente o del difensore
- presentato ovvero spedito a mezzo posta o pec dall'incolpato o dal difensore munito di procura speciale, alla segreteria del cdd che ha emesso la decisione impugnata ovvero presso la segreteria dell'Ordine di appartenenza
- nel caso di spedizione a mezzo posta, per la tempestività si fa riferimento alla data di spedizione
- notificato al Pubblico Ministero ed al Procuratore Generale



IMPUGNAZIONI

Impugnazione incidentale

Il Pubblico Ministero ed il Procuratore Generale possono presentare ricorso incidentale entro venti giorni dalla notificazione del ricorso principale

Effetto sospensivo dell'impugnazione



ESECUTIVITA' DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

La decisione è esecutiva quando contro di essa non sono più ammessi mezzi ordinari di impugnazione

Sospensione e radiazione hanno effetto dalla scadenza del termine per impugnare ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del CNF.

Dovere dell'incolpato di astenersi dall'esercizio dell'attività senza ulteriore avviso

In ogni caso il cdd comunica all'Ordine di appartenenza l'esecutività della decisione



ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Competenza del Consiglio dell'Ordine di appartenenza

Quando una decisione, sia di condanna che di proscioglimento, diviene definitiva il segretario del cdd ne dà comunicazione all'Ordine di appartenenza ed a quello che ha eventualmente promosso il procedimento, trasmettendo a ciascuno copia della decisione e delle notificazioni



ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- In caso di sanzione sostanziale il Presidente del COA di appartenenza, verificata la notificazione del provvedimento, invia subito all'incolpato la comunicazione contenente le date di decorrenza e di scadenza della sanzione
- In caso di sanzioni formali il Presidente del COA inserisce la decisione nel fascicolo personale dell'iscritto
- La sospensione disciplinare, la radiazione e la sospensione cautelare sono comunicati senza indugio:
- a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto di esecuzione
- b) a tutti i Consigli dell'Ordine
- Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici dell'Ordine di appartenenza



ESECUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

In caso di applicazione di sospensione disciplinare successiva a sospensione cautelare, vale il principio del presofferto: il Consiglio dell'Ordine determina senza ritardo la durata residua della sanzione detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato

L'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato agli altri soggetti (uffici giudiziari del distretto e tutti gli Ordini)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE